



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DI CONCERTO CON IL

MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

U. prot. DSA - DEC - 2009 - 0001346 del 14/10/2009

VISTO l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4, ed in particolare l'art. 35, comma 2 ter;

VISTO l'art. 20 della legge n. 9 del 9 gennaio 1991, che consente alle imprese la produzione di energia elettrica, determinando in tal modo una liberalizzazione di tali attività produttive;

VISTO il decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 concernente "Attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";

VISTO il decreto legge 7 febbraio 2002 n. 7 convertito in legge n. 55 del 9 aprile 2002 recante "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale";

VISTO l'art. 267 e seguenti del D.lgs n. 152/2006 in tema di "tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera";

VISTO l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il D.P.C.M. del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 9 del DPR 14 maggio 2007, n. 90 che istituisce la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS; le successive modifiche di cui all'art. 7 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008;

VISTI i decreti del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di nomina dei componenti della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS prot. n. GAB/DEC/194/2008 del 23 giugno 2008 e GAB/DEC/217/08 del 28 luglio 2008;



VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società API Raffineria di Ancona S.p.A. - con sede in Falconara Marittima (AN), Via Flaminia, n. 685 - in data 23/06/06 relativamente al progetto di una "Centrale a ciclo combinato della potenza complessiva di 580MWe composta da due sezioni una da 520MWe ed una da 60MWe" da realizzarsi nel Comune di Falconara Marittima (AN);

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione, è avvenuta in data 28/06/06 sui quotidiani "Sole 24 Ore", "Messaggero (ed. locale)" e "Corriere Adriatico"

VISTA la documentazione presentata dal proponente a corredo dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale in data 23/06/2006, tutte le integrazioni ed i chiarimenti intervenuti nel corso del procedimento;

PRESO ATTO che:

- la nuova Centrale a ciclo combinato della potenza complessiva di 580MWe composta da due sezioni una da 520MWe ed una da 60MWe, risulta costituita da due distinte unità di produzione di energia, che hanno in comune alcuni servizi ausiliari e le alimentazioni, da ubicarsi in aree distinte dello stabilimento API, previo smantellamento di alcuni serbatoi esistenti. Tali unità sono:
 - sezione da 520 MWe a ciclo combinato, destinata primariamente alla produzione di energia elettrica da immettere nella rete di trasmissione nazionale;
 - sezione da 60 MWe a ciclo combinato, dedicata alla copertura delle necessità energetiche (energia elettrica e vapore) del complesso API.
- le due sezioni sono a raffreddamento ad acqua con condensatore ad acqua di mare, con sistema comune a ciclo aperto;
- entrambe le sezioni in progetto possono essere alimentate sia con gas naturale sia con un mix di gas naturale e di gas di Raffineria;
- per la sezione da 60 MWe, è prevista anche l'alimentazione a solo gas di Raffineria, entro il limite massimo complessivo determinato dalla capacità produttiva della Raffineria stessa (circa 40.000 t/a di GPL);
- l'intervento in esame comporterà la realizzazione delle seguenti opere connesse:
 - linea elettrica da 380 kV della lunghezza di circa 8,7 Km per il collegamento della Sezione da 520 MW con la Rete nazionale;
 - Metanodotto di 16" di lunghezza pari a 2.250 m, derivato dalla dorsale SNAM;
 - Sistema di presa e scarico acqua mare, con capacità di prelievo di 56.000 mc/h per il raffreddamento a ciclo aperto di entrambe le sezioni;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 211 del 18.12.2008 formulato dalla Commissione Tecnica per le Valutazioni di Impatto Ambientale VIA VAS, a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Società API Nuove Energie;





*Al Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

PRESO ATTO che il Comitato di Coordinamento della Commissione Tecnica per le Valutazioni di Impatto Ambientale VIA VAS, nella seduta del 4 e 5 marzo 2009, ha deliberato di incaricare il gruppo istruttore di riesaminare il sopra citato parere n. 211 del 28.12.2008, al fine di recepire ulteriori elementi acquisiti dopo l'approvazione del parere medesimo;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 280 del 28.04.2009 formulato dalla Commissione Tecnica per le Valutazioni di Impatto Ambientale VIA VAS a seguito delle determinazioni assunte dal Comitato di coordinamento nel corso della riunione del 4 e 5 marzo 2009. Tale parere n. 280 del 28.04.2008, che conferma integralmente il precedente parere n. 211, allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali con nota DG/PAAC/6522 del 18.05.2009 che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere della Regione Marche espresso con decreto del Dirigente della posizione di funzione valutazioni ed autorizzazioni ambientali n. 129/VAA-08 del 03.12.2008, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, con il quale la Regione si esprime negativamente per quanto riguarda la sezione da 520 MW e positivamente per quella la sezione da 60 MW; quest'ultima però, a detta del proponente trova la sua giustificazione economica unicamente nella realizzazione della sezione maggiore.

PRESO ATTO che sopra citato parere della Regione Marche risulta controdedotto nel parere n. 280 del 28 aprile 2009 della Commissione Tecnica per le Valutazioni di Impatto Ambientale

VISTO il parere dell'Autorità di Bacino trasmesso dalla Regione Marche in data 22/05/2007 ed acquisito con prot. n. CVIA/2492;

PRESO ATTO che sono pervenute, ai sensi dell'art. 6 della legge 349/86, le seguenti osservazioni da parte del pubblico, nonché pareri da parte di Amministrazioni ed Enti pubblici locali che sono state considerate in sede di istruttoria tecnica ed al fine dell'emanazione del presente provvedimento:

- Comune di Montemarciano, del 28.07.06, assunta al prot. DSA-2006-20628 del 01.08.2006;
- Comune di Monte San Vito del 27.07.06, assunta al prot. DSA-2006-20666 del 02.08.2006;
- Comitato di Quartiere Villanova, Comitato di Quartiere Fiumesino Falconara e Comitato Cittadino "25 agosto" del 28.07.06, assunta al prot. DSA-2006-20722 del 02.08.2006;
- Comitato di quartiere Villanova, Comitato di quartiere Fiumesino e altre associazioni del 26.09.2007, assunte al prot. DSA-2007-0025823 del 02.10.2007;
- Comune di Montemarciano del 22.11.2006, assunta al prot. DSA-2006-31583 del 05.12.2006
- Comune di Monte San Vito del 04.12.06, assunta al prot. DSA-2006-33474 del 27.12.2006;

- Comune di Monte San Vito del 15.01.07, assunta al prot. DSA-2007-2745 del 30.01.2007
- Comune di Chiaravalle del 06.02.07, assunta al prot. DSA-2007-4287 del 13.02.2007;
- Comune di Chiaravalle del 13.03.07, assunta al prot. DSA-2007-9613 del 30.03.2007;
- Comune di Chiaravalle del 27.07.2006, assunta al prot. DSA-2006-0020568 del 01.08.2006
- Comune di Falconara del 27.07.2006, assunta al prot. DSA-2006-0020718 del 02.08.2006;
- Comune di Falconara del 10.08.2006, assunta al prot. DSA-2006-021910 del 22.08.2006;
- Associazioni di Falconara Marittima e Medicina Democratica del 20.01.07, assunte al prot. DSA-2007-17334 del 20.06.2007;
- Associazioni di Falconara Marittima del 24.08.07, assunta al prot. DSA-2007-23787 del 04.09.2007
- Associazioni Comitato di quartiere Villanova - Falconara Marittima ed altre del 13.03.08 ed assunte al prot. DSA-2008-7955;

CONSIDERATO che:

- per quanto riguarda i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione il D.lgs 03.04.2006, n. 152 indica al Titolo V, Allegato VI, punto 2.2 che *"(..) in caso di misure in continuo, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se nessuna delle medie di 24 ore supera i valori limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25"*;
- sulla base delle disposizioni normative sopra dette si è ritenuto nel presente decreto precisare la prescrizione relativa ai limiti di emissione, indicata al punto n. 280 del 28 aprile 2009 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349 alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato, da rendersi ai sensi della legge n. 55 del 9 aprile 2002 ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica da parte del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con la Regione Marche;

DECRETA

giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto proposto dalla Società Api Raffineria di Ancona S.p.A. – con sede in Falconara Marittima (AN), Via Flaminia, n. 685 - per la realizzazione della centrale a ciclo combinato da 580 MWe composta da due sezioni una da 520 MWe ed una da 60 MWe, nello stabilimento API di Falconara Marittima (AN), comprensiva dell'elettrodotto di connessione alla RTN a 380 kV, del metanodotto di allacciamento alla rete SNAM, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che di seguito si riportano:





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

A. Prescrizioni della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA VAS

A.1. Le due sezioni da 520 MWe e 60 MWe dovranno essere esercite nelle condizioni di riferimento indicate nel presente decreto; in particolare, potranno essere utilizzati, come combustibili, esclusivamente gas naturale e gas di raffineria, quest'ultimo in misura tale da non eccedere i limiti di seguito indicati:

- per la sezione da 520 MWe: 15% del totale in peso del combustibile in ingresso (riferito ai consumi su base giornaliera);
- per la sezione da 60 MWe: 4.000 ore/anno (anche in regime di alimentazione esclusiva a gas di raffineria), e comunque un numero di ore annue non superiore al 50% del totale delle ore di funzionamento;

A.2. Successivamente all'entrata in esercizio dei nuovi impianti i limiti emissivi massimi da rispettare per l'intero complesso industriale API — ferme restando le competenze della procedura di AIA in materia — saranno, relativamente ai flussi di massa dei principali macroinquinanti, i seguenti:

- Monossido di carbonio: 160 t/a
- Ossidi di azoto: 930 t/a
- Ossidi di zolfo: 1.100 t/a
- Polveri (PM10): 80 t/a

Prima dell'entrata in funzione delle due sezioni della nuova CTE dovrà essere definito un protocollo con ARPAM dove siano definite le procedure con le quali, al verificarsi del superamento della soglia di allarme della media oraria dei livelli di ozono misurati da almeno una centralina della rete ARPAM afferente alla zona di influenza dello stabilimento, ARPAM comunica al proponente il primo superamento della soglia di allarme ed il proponente si impegna a limitare le emissioni degli ossidi di azoto dell'intero stabilimento, diminuendo gli assetti produttivi in maniera tale da ridurre la produzione di NOx a 2T/giorno in caso di superamento della soglia di allarme così come definite dal D.Lgs. 21/05/04 n. 183

mentre, per quanto riguarda le emissioni specifiche delle due sezioni della nuova CTE, dovranno essere rispettati i seguenti limiti di concentrazione media giornaliera al camino:

Parametro	Unità di misura	Sezione da 520 MWe	Sezione da 60 MWe
Monossido di carbonio	mg/Nm ³	0,8	2,5
Ossidi di azoto	mg/Nm ³	6,0	10,3
Ossidi di zolfo:	mg/Nm ³	1,0	1,0
Polveri (PM10):	mg/Nm ³	1,0	0,5

Inoltre, le emissioni di ammoniaca, dovute all'esercizio dei DeNOx, dovranno essere contenute entro il limite di 1,0 mg/Nm³ per entrambe le sezioni.

I limiti di cui sopra si intendono rispettati se nessuna delle medie di 24 ore supera i valori



limite di emissione e se nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore superiore a 1,25.

Per quanto riguarda le emissioni di CO, stante lo stato di non criticità della qualità dell'aria locale rispetto a tale inquinante, i suddetti limiti emissivi potranno essere successivamente ridefiniti, in accordo con ARPAM, allo scopo di limitare le emissioni in atmosfera di CO₂, derivanti dall'esercizio dei CO Oxidizer nelle condizioni di elevata efficienza previste dal progetto (90%);

- A.3. Tutti gli interventi compensativi sulla raffineria e sull'impianto IGCC si devono intendere parte integrante del progetto di realizzazione della nuova CTE e, come tali, dovranno essere comunque attuati prima dell'entrata in esercizio della CTE stessa. Rimane inteso che tutti gli interventi citati dovranno essere adeguati a tutte le possibili prescrizioni ulteriori di adeguamento eventualmente dettate dalla procedura AIA. Inoltre, entro sei mesi dall'inizio dei lavori di realizzazione del nuovo impianto, la proponente dovrà fornire, ovunque applicabili, i progetti esecutivi degli interventi compensativi stessi, nonché i piani di monitoraggio delle relative emissioni, che saranno finalizzati alla verifica in continuo, nelle successive fasi di esercizio, dell'effettiva rispondenza del quadro emissivo rispetto a quanto dichiarato; dovrà inoltre corredare il piano di monitoraggio con un sistema di biomonitoraggio integrato ed avanzato, con biosensori attivi e passivi sia terrestri per la qualità dell'aria che per la qualità delle acque marine, facendo riferimento a norme consolidate come ad esempio quelle tedesche;
- A.4. Tutti i dati emissivi misurati in fase di esercizio all'interno dello stabilimento API, con inclusione di quelli relativi alla nuova CTE e a tutti gli impianti oggetto degli interventi compensativi, dovranno, in attuazione del piano di monitoraggio di cui sopra, essere resi disponibili per l'ARPAM, allo scopo di consentire la verifica del rispetto dei limiti emissivi puntuali e globali, così come sopra indicati;
- A.5. I lavori di realizzazione delle due sezioni potranno avere inizio solo dopo la conclusione della procedura per il riutilizzo delle aree interessate — incluse quelle a mare — nel quadro delle indicazioni e degli obblighi dettati dal Titolo V della parte quarta del D. Lgs. 152/06; come modificato dal D. Lgs. 4/08 e dal Programma Nazionale di Bonifica e Ripristino Ambientale dei Siti Inquinati, emesso dal MATT con DM 468 del 18/9/2001, e sulla base di quanto sarà specificato e prescritto al riguardo in sede di Conferenza dei Servizi presso il MATT stesso. Si intende che la procedura in questione si riterrà conclusa — e quindi i lavori potranno essere iniziati — soltanto in presenza della certificazione di riutilizzo industriale dell'area da parte della Provincia di Ancona;
- A.6. Le fasi operative per la realizzazione dell'intervento dovranno essere compatibili con tutte le operazioni di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di cui alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 da realizzare all'interno del Sito inquinato di interesse nazionale
- A.7. Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere stati progettati, autorizzati, attuati e collaudati tutti gli interventi necessari alla deperimetrazione o al declassamento dell'area a rischio esondazione R4 del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);





*Al Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- A.8. Allo scopo di verificare i miglioramenti attesi in termini di qualità dell'aria, nonché quale attuazione di parte degli impegni assunti con la Regione Marche, il proponente dovrà effettuare, entro la data di inizio dei lavori di costruzione, uno studio della qualità dell'aria nell'area vasta, finalizzato a valutare l'effettiva copertura ed efficienza assicurata dalla rete di monitoraggio attuale rispetto agli obiettivi di controllo dell'inquinamento atmosferico, relativamente, almeno, ai seguenti inquinanti: NOx, NO2, CO, SOx, PM10, PM25, O3; contestualmente, dovrà essere condotta una campagna di misure relativa anche ai metalli e agli idrocarburi non metanici. Tale studio, che dovrà includere un dettagliato esame delle emissioni da traffico veicolare, comprensivo di campagne di misura dei flussi estese a diversi periodi dell'anno, dovrà essere preventivamente sottoposto alla verifica e approvazione da parte dell'ARPAM, e, ove previsto, la proponente provvederà, assumendosene tutti i relativi oneri economici, ad adeguare le centraline esistenti con gli opportuni campionatori in continuo e/o ad installare le eventuali nuove stazioni di misura, che saranno integrate nelle rete provinciale di monitoraggio, con costi di gestione e funzionamento a carico della proponente per tutto il tempo di vita dei nuovi impianti. Si intende, al riguardo, che la rete di monitoraggio così adeguata dovrà essere resa operativa almeno 18 mesi prima dell'entrata in esercizio dei nuovi impianti, allo scopo di consentire un adeguato aggiornamento del quadro conoscitivo della qualità dell'aria locale, ai fini della successiva verifica dell'efficacia degli interventi in progetto;
- A.9. il proponente dovrà aggiornare, contestualmente all'indagine relativa alla componente atmosferica, anche il quadro conoscitivo del clima acustico locale, con particolare riferimento al contributo legato al traffico veicolare, che dovrà essere valutato attraverso l'attuazione di una opportuna campagna di misure, da realizzarsi secondo le disposizioni della normativa vigente. Gli esiti di tale studio, che potranno concorrere all'eventuale aggiornamento del PRAV e dei relativi interventi di risanamento, dovranno essere comunicati all'ARPAM per verifica;
- A.10. una volta realizzate le due sezioni in progetto, dovranno essere rispettati i limiti che saranno imposti dalla zonizzazione acustica comunale attraverso l'adozione di misure mitigative soprattutto per il ricettore 3, prescrizione peraltro imposta anche dalla Regione Marche e dal Comune di Falconara; inoltre dovranno essere poste in essere ulteriori azioni di mitigazione per i ricettori 1, 2, 7, 8 e 11, al fine di rispettare quanto indicato al punto 26 del Decreto di rinnovo della concessione petrolifera che impone di effettuare in sede di installazione di nuovi impianti, la valutazione di impatto acustico, anche al fine di tenere sotto controllo e soprattutto non modificare in senso peggiorativo la situazione prodotta dai vari impianti della raffineria Api Spa;
- A.11. Prima dell'inizio dei lavori il proponente dovrà fornire un idoneo progetto relativo alla cantierizzazione delle opere, che dovrà contenere l'indicazione di tutti gli accorgimenti e i dispositivi previsti per il contenimento delle emissioni e delle alterazioni ambientali, comprensivi anche di quanto previsto per evitare sversamenti accidentali di liquidi inquinanti, in particolare da parte delle macchine di lavorazione nei piazzali di sosta e delle attrezzature di lavaggio, manutenzione e rifornimento, anche in riferimento alla realizzazione delle opere connesse. Dovranno essere inoltre specificati in dettaglio le demolizioni, i movimenti di terra, la destinazione dei materiali demoliti e di scavo e il piano di gestione dei rifiuti e delle terre e



delle rocce di scavo, nonché i percorsi dei mezzi di cantiere, avendo particolare di definire opportuni protocolli atti a minimizzare l'interferenza con la viabilità locale. Per quanto riguarda le opere a mare, il suddetto progetto dovrà contenere l'indicazione di dettaglio delle modalità operative e delle attrezzature che saranno usate per lo scavo e per il rinterro della trincea, nonché per la posa delle condotte e per la realizzazione delle altre opere civili previste, con indicazione esplicita delle tecniche previste per minimizzare la risospensione dei sedimenti, il rilascio di inquinanti e i disturbi alla fauna ittica. L'attuazione di quanto previsto in questo regolamento resterà a carico del proponente, che opererà, al riguardo, sotto il controllo e con modalità da concordare con l'ARPAM.

La prescrizione A3 dovrà essere sottoposta a verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; per quanto riguarda invece le prescrizioni A6 e A7, gli esiti degli studi richiesti, nonché delle relative campagne di misura, dovranno essere inoltrati per competenza all'ARPA Marche e per conoscenza inviati anche alla Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Per quanto riguarda le opere di compensazione di natura ambientale per le quali il proponente ha manifestato la sua disponibilità, sono da considerarsi comunque prioritari gli approfondimenti — e gli eventuali interventi — relativi alla sistemazione del fiume Esino, tenuto conto, ovviamente, delle competenze regionali e della disponibilità del territorio; per quanto riguarda le altre misure, si rimanda comunque al confronto con gli enti locali, fermo restando l'inquadramento economico generale e la destinazione ambientale degli impegni assunti, nonché la necessità di operare nel quadro degli altri accordi già intervenuti tra la proponente e la Regione Marche.

Infine, in considerazione della prevedibile e rapida evoluzione delle tecnologie in materia — ancorché il progetto preveda l'impiego di tecnologie ai più elevati livelli tra quelle disponibili — si segnala al Ministero dello sviluppo economico la necessità che il provvedimento di autorizzazione individui con certezza i termini di inizio e conclusione dei lavori. Ciò al fine di consentire, nel caso di mancato rispetto dei termini medesimi, le verifiche circa la rispondenza del progetto alle migliori tecnologie eventualmente intervenute nel frattempo e il grado di attualità delle condizioni ambientali, programmatiche e progettuali esaminate nella presente procedura, fatte salve comunque le procedure previste per l'autorizzazione integrata ambientale.

- A.12. il proponente dovrà predisporre il progetto per la realizzazione di un sistema di teleriscaldamento a servizio di alcune utenze del Comune di Falconara Marittima e del Polo Ospedaliero di Torrette (AN), come previsto nel Protocollo di Intesa del 2003 tra la Regione Marche e il proponente e nella Convenzione con il Comune di Falconara. Dovrà inoltre predisporre una dettagliata proposta per la realizzazione dello stesso;
- A.13. prima dell'entrata in esercizio dei nuovi impianti, il proponente dovrà effettuare una approfondita campagna di misure, almeno per quanto riguarda gli ossidi di azoto volta a valutare l'effettivo stato della qualità dell'aria, ed eventualmente a definire ulteriori misure correttive per la raffineria, ove le discrepanze indicate siano riconducibili al suo esercizio;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

A.14. Dieci anni prima della cessazione delle attività, il Proponente dovrà far valutare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dei beni e le attività culturali e alla Regione Marche il piano esecutivo di dismissione dell'impianto. In tale piano dovranno essere indicati gli interventi da attuarsi sul sito e sui manufatti della centrale per il ripristino ambientale e territoriale dell'area. In tale piano dovranno altresì essere individuati i mezzi e gli strumenti finanziari con i quali si prevede di realizzare gli interventi indicati nel piano

B. Prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali

B.1 Venga predisposta un'adeguata assistenza scientifica da parte di personale archeologo specializzato, i cui costi non potranno gravare a carico della Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche;

B.2 l'inizio dei lavori venga comunicato alle Soprintendenze competenti territorialmente almeno 15 giorni d'anticipo;

B.3 per quanto attiene alla qualità architettonica e all'inserimento paesaggistico dei nuovi edifici e manufatti industriali previsti dal progetto, anche attraverso procedure selettive fra professionisti qualificati nel settore, dovranno essere definiti preliminarmente alla redazione del progetto esecutivo i criteri di impostazione del progetto architettonico (concepi), integrando in tal senso il progetto tecnico dei manufatti. Il progetto architettonico in particolare dovrà essere mirato ad obiettivi di miglioramento dell'inserimento paesaggistico della centrale dal lato mare e dal lato fiume;

Nell'elaborazione della redazione del progetto architettonico dovranno essere chiariti:

- i criteri adottati in relazione alle caratteristiche del contesto paesaggistico e dell'area di intervento,
- la motivazione delle scelte concettuali e di coerenza con gli obiettivi di conservazione e/o valorizzazione e/o riqualificazione paesaggistica, in riferimento alle caratteristiche del paesaggio nel quale si inseriranno le opere, alle misure di tutela ed alle indicazioni della pianificazione paesaggistica e ai diversi livelli.
- Dovranno essere altresì esplicitate le ragioni del linguaggio architettonico adottato, motivandone il riferimento al contesto ovvero alle esperienze dell'architettura contemporanea.

B.4 Prima dell'inizio dei lavori di costruzione della nuova unità il proponente dovrà sottoporre a al Ministero per i beni e le attività culturali il progetto architettonico esecutivo della centrale e delle relative sistemazioni delle aree esterne. Dovranno altresì essere stati definiti il cronoprogramma degli interventi di sistemazione paesaggistica, il programma di massima degli interventi di manutenzione atto a garantire la conservazione ed il piano di monitoraggio degli interventi;

Tutte le predette prescrizioni da B.1 a B.4 dovranno essere ottemperate del proponente in sede di progettazione esecutiva e di realizzazione dell'intervento e i relativi elaborati progettuali di recepimento andranno sottoposti alla verifica di ottemperanza da parte delle Soprintendenze di settore e della Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee.



C. Prescrizioni della Regione Marche

Per quanto non in contrasto e con quanto già indicato nel presente decreto, dovranno essere ottemperate le prescrizioni, da recepire nelle successive fasi di autorizzazione, di cui al parere espresso dalla Regione Marche con decreto del Dirigente della posizione di funzione valutazioni ed autorizzazioni ambientali n. 129/VAA-08 del 03.12.2008 integralmente riportate:

- dovranno essere progettati, autorizzati, attuati e collaudati tutti gli interventi necessari alla deperimetrazione o al declassamento dell'area a rischio esondazione R4 del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- dovrà essere avviata la realizzazione della barriera fisica quale misura di sicurezza di emergenza nei confronti della diffusione della contaminazione verso i bersagli esterni così come stabilito nel corso della CdS del MATTM del 11/01/2005 e del 14/03/2006 e riportato nel Decreto del Direttore Generale della DG MATTM n. 3704 del 14/06/2007;
- le fasi operative per la realizzazione dell'intervento dovranno essere compatibili con tutte le operazioni di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di cui alla parte quarta del D.lgs n. 152/2006 da realizzare all'interno del Sito inquinato nazionale;
- il progetto dovrà essere integrato con tutte le informazioni necessarie per la corretta gestione delle terre e rocce di scavo così come previsto dall'articolo 186 del D.lgs n. 152/2006.

Si ritiene che gli interventi di miglioramento proposti nel presente procedimento sugli impianti esistenti quali misure compensative e di seguito sinteticamente elencati:

Raffineria:

- eliminazione olio combustibile quale combustibile per alcune caldaie;
- lavaggio tail gas (Vacuum 1 e 3);
- sostituzione di bruciatori installati nei forni delle unità Vacuum 1, Visbreaking e Unifing con bruciatori Low NOx
- Interventi sul post combustore di raffineria.

IGCC:

- nuovo sistema post Firing;
- SCR HRG 50% (miglioramento del sistema DeNOx della caldaia);
- Sostituzione bruciatori a gas della caldaia ausiliaria dell'IGCC;
- nuovo assetto vapore IGCC/580 MWe;

debbano essere comunque pianificati e poi avviati a realizzazione affinché contribuiscano a raggiungere gli obiettivi desumibili dal Piano di Tutela della Qualità dell'Aria (DACR n. 36/2001), gli obiettivi del Piano di Risanamento dell'Area di Elevato Rischio di Crisi Ambientale (DACR n. 172/2005) e del Protocollo d'Intesa datata 30/06/2003.

D. Prescrizioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Nell'ambito del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi della legge n. 55/2002 dovranno essere previsti i necessari interventi atti a compensare gli effetti





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

dell'incremento delle concentrazioni atmosferiche del PM10 indotte dalle trasformazioni secondarie degli inquinanti emessi dall'esercizio degli impianti laddove queste concorrano a determinare il superamento dei valori limite.

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni sopra riportate si provvederà come di seguito indicato:

- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui ai punti A.1, A.2, A.3, A.5, A.13, A.14 ed al punto D;
- il Ministero per i beni e le attività culturali provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui ai punti B.1, B.2, B.3, B.4;
- la Regione Marche avvalendosi anche dell'ARPA Marche provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui ai punti A.4, A.6, A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12 e di quelle di cui al punto C.

Laddove l'ottemperanza delle prescrizioni è attribuita a più di una delle sopra citate amministrazioni e/o altri Enti nelle stesse prescrizioni indicati queste provvederanno ciascuna per la parte di specifica competenza.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società API Nuove Energie S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Regione Marche, all'ARPA Marche, alla Provincia di Ancona, al Comune di Falconara Marittima nonché al Ministero dello sviluppo economico.

Sarà cura della Regione Marche comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS e della Regione Marche sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale.

Roma lì

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

